

CIRCOLARE n. 7 – Luglio 2020

Vado Ligure, li 4 agosto 2020

SOMMARIO

SEZIONE I – NEWS	2
A. NORMATIVA	2
A.1. IRAP	2
A.1.1) IRAP Molise e Calabria	2
A.2. VARIE	2
A.2.1) Il “decreto semplificazioni”	2
A.2.2) Il “decreto rilancio”	3
A.2.3) “Bonus affitti”: la cessione del credito	11
A.2.4) Credito d’imposta per la sanificazione	11
A.2.5) Credito d’imposta ricerca e sviluppo	11
B. PRASSI	12
B.1. I.V.A.	12
B.1.1) Cessione del diritto di superficie	12
B.1.2) COVID-19: importazioni in esenzione dai dazi all’importazione e dall’IVA - 1	12
B.1.3) Project financing per la valorizzazione del polo museale	13
B.1.4) Installazione colonnina di ricarica del veicolo elettrico	13
B.1.5) Rivalsa ex art. 60, D.P.R. n. 633/72 e nota variazione	13
B.1.6) COVID-19: importazioni in esenzione dai dazi all’importazione e dall’IVA - 2	14
B.2. IRPEF - SOSTITUTI D’IMPOSTA	14
B.2.1) Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche: la guida	14
B.2.2) Detrazioni d’imposta per figli a carico	14
B.2.3) Medici in continuit� assistenziale: regime fiscale dei compensi	15
B.2.4) Amministrazioni dello Stato: CU e 770	15
B.2.5) Riscatto di periodi non coperti da contribuzione e riscatto di periodi di studio universitario	15
B.2.6) Oneri detraibili e tracciabilit� dei pagamenti	16
B.2.7) Detassazione TFS dipendenti pubblici	16
B.3. VARIE	17
B.3.1) Credito d’imposta per la sanificazione	17
B.3.2) “Bonus affitti”: i codici tributo	17
B.3.3) Enti pubblici e monitoraggio interventi COVID	18
B.3.4) DURC	18
C. GIURISPRUDENZA	19
C.1. VARIE	19
C.1.1) Fusioni: regime fiscale dell’avanzo	19
D. COMUNICATI	19
D.1. I.V.A.	19
D.1.1) Split payment: proroga	19
SEZIONE II – FOCUS	20

SEZIONE I – NEWS

A. NORMATIVA

A.1. IRAP

A.1.1) IRAP Molise e Calabria

Per le regioni Molise e Calabria l'IRAP 2020 è aumentata nella misura di 0,15 punti percentuali e l'addizionale regionale nella misura di 0,30 punti percentuali ai sensi dell'articolo 2, comma 86, Legge n. 191/2009. Tali regioni, infatti, non hanno raggiunto gli obiettivi previsti nei rispettivi piani di rientro dei deficit sanitari.

(Dipartimento delle Finanze – [Comunicato del 1° luglio 2020](#)). ↗

A.2. Varie

A.2.1) Il “decreto semplificazioni”

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge concernente “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”. Tra le disposizioni principali del provvedimento, che ora passerà all'esame delle Camere per la conversione in legge, si segnala:

procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale (articolo 1): viene previsto l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e senza la richiesta di garanzie provvisorie da parte della stazione appaltante;


altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici (articolo 8): viene modificato l'articolo 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, con la reintroduzione dell'esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto di un operatore economico nel caso in cui la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati.

In relazione al DURC, il comma 10 dell'art. 8 prevede che, in ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal decreto stesso, è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell'art. 103 co. 2 del D.L. 18/20, relative alla proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020;

semplificazioni in edilizia (articolo 10): sono apportate alcune modifiche al D.P.R. n. 380/2001. In particolare, all'articolo 3, lett. d), è previsto che nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per

l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico;

PagoPA (*articolo 24, comma 2*): prorogata dal 30 giugno 2020 al 28 febbraio 2021 l'obbligatorietà di adesione delle pubbliche amministrazioni a PagoPA.

(Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 – G.U. n. 178 del 16-07-2020 – Suppl. Ordinario n. 24). 

A.2.2) Il “decreto rilancio”

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 concernente “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”. Ecco, in sintesi, i contenuti principali del provvedimento quali risultanti dalla versione finale del decreto convertito (in grassetto le modifiche apportate in sede di conversione):

donazioni antispreco (*articolo 10*): ridefinita l'ulteriore fattispecie per la quale non opera la presunzione di cessione di beni qualora la distruzione si realizzi con la loro cessione gratuita agli enti del Terzo Settore. Si tratta, in particolare, dei prodotti tessili e di abbigliamento, dei mobili e dei complementi di arredo, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, degli elettrodomestici ad uso civile ed industriale, nonché dei televisori, personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione;

versamenti IRAP (*articolo 24*): non è dovuto né il versamento del saldo IRAP riferito al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 né il versamento del primo acconto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019. La disposizione si applica a condizione che i ricavi del 2019 non siano superiori a 250 milioni di euro. La disposizione, infine, non si applica alle Pubbliche Amministrazioni che determinano l'Irap ai sensi dell'art. 10-bis) del D.Lgs. 446/97;

contributo a fondo perduto (*articolo 25*): istituito un contributo a fondo perduto a favore degli esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno percepito l'indennità di 600,00 euro di cui all'articolo 27, D.L. n. 18/2020, ai professionisti con Cassa ed agli Enti Pubblici. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 ed è determinato applicando una percentuale sulla differenza tra i due fatturati, con un minimo di 1.000,00 euro per le persone fisiche e 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche;

rafforzamento patrimoniale delle imprese di minori dimensioni (*articolo 26*): in caso di aumento di capitale riferito a società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata e società cooperative con ricavi superiori a cinque milioni di euro e fino a cinquanta milioni di euro e che abbiano

subito una riduzione complessiva dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno il 33 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, è previsto un credito d'imposta per i soggetti che effettuano conferimenti in denaro. Istituito un credito d'imposta anche per le società;

credito d'imposta per canoni di locazione (articolo 28): ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, spetta un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. In caso di affitto d'azienda, comprensivo di almeno un immobile, il credito spetta nella misura del 30%. **Per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro le predette percentuali assumono i valori, rispettivamente, del 20% e 10%.** Il credito d'imposta del 60% spetta anche agli enti non commerciali per i canoni di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale. Il credito è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e spetta a condizione che vi sia stata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. **I predetti requisiti non sono necessari per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19;**

start-up innovative (articolo 38): ai fini del credito d'imposta Ricerca & Sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, lett. c), Legge n. 160/2019, le spese per i contratti con le start-up sono equivalenti a quelle dei contratti con le università (e quindi concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare). Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative è prorogato di 12 mesi. La detrazione per investimento nelle start-up aumenta al 50%;

aiuti di Regioni, Province Autonome, Enti Territoriali e Camere di Commercio (articoli da 54 a 62): prevista una serie di aiuti da parte di Regioni, Province Autonome, Enti Territoriali e Camere di Commercio a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci;

misure a sostegno del lavoro (articoli da 66 a 80): apportate numerose modifiche al Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 consistenti nell'ampliamento delle misure a sostegno del lavoro in questo periodo di difficoltà con la maggior parte delle attività sospese. **In particolare, il nuovo articolo 66-bis fissa disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale;**

validità DURC (articolo 81): è stato soppresso il comma che non estendeva al Durc la validità di tutti i certificati ex articolo 103, comma 2, D.L. n. 23/2020 e

quindi anche i Durc con scadenza fra il 31 gennaio ed il 31 luglio possono essere utilizzati fino a 90 giorni successivi alla fine del periodo di emergenza; occorre però prestare attenzione alla norma di cui all'art. 8 co. 10 del D.L. 76/20 segnalata più sopra;

indennità "600 euro" (articolo 84): ai soggetti beneficiari dell'indennità di cui agli articoli 27 e 28 del D.L. n. 18/2020, la stessa spetta anche per il mese di aprile. Ai professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, con un reddito del secondo bimestre 2020 inferiore di almeno il 33% rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, l'indennità per il mese di maggio spetta nella misura di euro 1.000,00;

fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni (articolo 106): stanziati 3,5 miliardi (di cui 3 miliardi a favore dei Comuni e 0,5 miliardi a favore di Province e Città Metropolitane) per garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alle possibili perdite di entrate connesse all'emergenza COVID-19. Con Decreto da adottarsi entro il 10 luglio verranno individuati i criteri di riparto e modalità di riparto. Sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate (al netto delle minori spese). Entro 10 giorni dall'entrata in vigore del Decreto verrà erogata una quota del 30% del fondo, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31.12.2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del Titolo III, come risultanti dal SIOPE. Entro il 30 giugno 2021 verrà effettuata la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese al fine di effettuare la regolazione dei rapporti finanziari.

bilancio di previsione 2020-2022 (articolo 106, comma 3-bis): il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 è stato differito al 30 settembre 2020;

salvaguardia degli equilibri di bilancio (articolo 106, comma 3-bis): il termine per la verifica degli equilibri di bilancio è stato differito al 30 settembre 2020;

pubblicazione aliquote e regolamenti (articolo 106, comma 3-bis): prorogati al 31 ottobre ed al 16 novembre i termini, rispettivamente, per l'invio telematico e la pubblicazione sul sito del MEF delle delibere e regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'IMU nonché dei prospetti delle aliquote e dei regolamenti IMU;

bilancio di previsione 2021-2023 (articolo 106, comma 3-bis): il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato differito al 31 gennaio 2021;

fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario (articolo 106-bis): istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020;

bilancio consolidato 2019 (articolo 110): differito dal 30 settembre al 30 novembre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 118/11;

rinegoziazione mutui Enti Locali (articolo 113): le operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le

banche, gli intermediari finanziari e la Cassa Depositi e Prestiti, possono essere effettuate, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, con deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione;

fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali (articoli 115 e 116): istituiti presso il MEF i seguenti fondi:

- 1) Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari con una dotazione di 8.000 milioni di euro (6.500 milioni agli enti locali e 1.500 milioni a regioni e province autonome);
- 2) Fondo per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, con una dotazione di 4.000 milioni di euro;

Gli enti beneficiari del fondo di cui al precedente punto 1) che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella convenzione stipulata tra il MEF e la Cassa Depositi e Prestiti per la gestione delle risorse. La richiesta di anticipazione di liquidità è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione ed è concessa entro il 24 luglio 2020. L'anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità;

riduzione aliquote e tariffe (articolo 118-ter): prevista la possibilità per gli enti locali di stabilire, con propria deliberazione, una riduzione fino al 20% delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale;

credito d'imposta per efficientamento energetico e sisma bonus (articolo 119): prevista una detrazione nella misura del 110%, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. **Diverse le novità scaturite dalla conversione in legge del provvedimento, quali, ad esempio, la modifica dei limiti di spesa, l'estensione dell'agevolazione anche alle seconde case, l'esclusione degli immobili A1, A8 e A9;**

credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120): previsto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le

prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché per gli investimenti in attività innovative;

trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile (articolo 121): per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 e riferite ad interventi di:

- ⇒ recupero del patrimonio edilizio;
- ⇒ efficienza energetica;
- ⇒ adozione di misure antisismiche;
- ⇒ recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
- ⇒ installazione di impianti fotovoltaici;
- ⇒ installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;

è prevista la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, **di importo pari alla detrazione spettante**;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari;

L'opzione per la cessione può essere esercitata in relazione a ciascun stato di avanzamento lavori;

cessione crediti di imposta per emergenza COVID (articolo 122): a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, è possibile optare per la cessione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi **il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare**, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, dei seguenti crediti d'imposta:

- a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65, D.L. n. 18/2020;
- b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del presente decreto;
- c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120 del presente decreto;
- d) credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del presente decreto;

aliquota IVA mascherine ed attrezzature sanitarie (articolo 124): definita una serie di beni per i quali l'IVA si applica nella misura del 5%; per tali beni si applica il regime dell'esenzione per le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, senza pregiudizio al diritto alla detrazione;

credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (articolo 125): ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute

nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti;

sospensione di versamenti tributari e contributivi (articolo 126): i versamenti sospesi dall'articolo 18, D.L. n. 23/2020 (si veda nostra circolare n. 4/2020) sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Analoga disposizione per i professionisti che si sono avvalsi della facoltà di non subire ritenute d'acconto di cui all'articolo 19, D.L. n. 23/2020;

sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (articolo 127): i versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 61, D.L. n. 18/2020 (si veda nostra circolare n. 3/2020) dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;

bonus Renzi e trattamento integrativo (articolo 128): se, per effetto della diminuzione di retribuzione, i dipendenti in cassa integrazione con reddito diminuito hanno l'imposta lorda azzerata, il bonus spetta ugualmente se l'azzeramento è dipeso dalla predetta diminuzione di reddito;

affrancamento terreni e partecipazioni (articolo 137): prorogati al **15 novembre 2020** i termini per il versamento dell'imposta e per la redazione e giuramento della perizia inerenti l'affrancamento dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° luglio 2020;

termine approvazione tariffe ed aliquota TARI ed IMU (articolo 138): unificati i termini per l'approvazione delle tariffe TARI ed aliquote IMU al 31 luglio 2020 (termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022). Sono abrogate, pertanto, le precedenti norme che prevedevano termini diversi;

corrispettivi telematici (articolo 140): la moratoria sulle sanzioni concernenti la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi si estende fino al 31 dicembre 2020 sempreché venga effettuata la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;

lotteria dei corrispettivi (articolo 141): rinviata la partenza della lotteria dei corrispettivi al 1° gennaio 2021;

imposta di bollo sulle fatture elettroniche (articolo 143): rinviata al 1° gennaio 2021 la decorrenza della attivazione procedura automatizzata di controllo e liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche ad opera dell'Agenzia delle Entrate;

controllo automatizzato dichiarazioni e comunicazioni di irregolarità (articolo 144): i versamenti in scadenza tra l'8 marzo ed il 18 maggio sono considerati tempestivi se eseguiti entro il 16 settembre 2020;

compensazioni crediti in F24 (articolo 147): per l'anno 2020 il limite di 700.000,00 euro è elevato ad un milione di euro;

ripetizione indebiti (articolo 150): all'articolo 10 del Tuir è stato introdotto il comma 2-bis che prevede che le restituzioni di somme tassate in anni precedenti devono avvenire al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili. Ai sostituti

d'imposta cui sono restituite le somme nette, spetta un credito d'imposta pari al 30% delle somme ricevute utilizzabile, senza limiti, in compensazione ex articolo 17, D.Lgs. n. 241/97 (per approfondimenti, si veda il Focus della presente circolare); sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni (articolo 152): nel periodo intercorrente tra il 19 maggio ed il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del 31 agosto dall'agente della riscossione aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate dal terzo sono quindi fruibili per l'esecutato ed il terzo pignorato glielo eroga. Restano fermi gli accantonamenti precedenti;

verifiche telematiche per i pagamenti (articolo 153): le verifiche presso Agenzia delle Entrate Riscossioni per i pagamenti superiori a 5.000 euro di cui all'articolo 48-bis DPR n. 602/73 sono sospese per il periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2020. Le verifiche eventualmente già effettuate, e per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento ex articolo 72-bis, D.P.R. n. 602/73, sono prive di effetti e le Pubbliche Amministrazioni possono comunque procedere con i pagamenti a favore del beneficiario;

riscossione (articolo 154): con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, è prorogata dal 31 maggio al 31 agosto la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione;

tax credit vacanze (articolo 176): per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive. L'ammontare massimo del credito è pari ad euro 500,00;

esenzioni IMU (articolo 177): per l'anno 2020 non è dovuta la prima rata dell'Imposta Municipale Propria relativa a:

⇒ immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

⇒ immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

⇒ **immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.**

Stanziato un fondo di **76,55** milioni per il ristoro ai Comuni a fronte delle minori entrate;

ristoro ai Comuni del minor gettito dell'imposta di soggiorno (articolo 180, commi 1 e 2): nell'anno 2020 è istituito un fondo di 100 milioni di euro per il ristoro parziale ai Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e del contributo di sbarco;

dichiarazione per l'imposta di soggiorno (articolo 180, commi 3 e 4): il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di presentare una dichiarazione in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Decreto verranno approvato, con decreto MEF, le modalità di presentazione della dichiarazione;

tassa o canone occupazione suolo pubblico (articolo 181): le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzo del suolo pubblico, sono esonerate dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa (o canone) per l'occupazione del suolo pubblico. E' istituito un fondo di 127,5 milioni per il ristoro ai Comuni delle minori entrate. **I titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, in caso di versamento effettuato, i Comuni sono tenuti ad effettuare il rimborso. Per ristorare i Comuni delle minori entrate è previsto un fondo di 12,5 milioni per l'anno 2020;**


regime di forfettizzazione delle rese dei giornali (articolo 187): limitatamente all'anno 2020, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, la percentuale di riduzione del numero delle copie consegnate o spedite, a titolo di forfettizzazione della resa, è pari al 95%;

liquidità per le imprese appaltatrici (articolo 207): prevista la possibilità di aumentare l'anticipazione del prezzo di cui all'articolo 35, comma 18, D.Lgs. n. 50/2016, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, fino al 30% del valore del contratto di appalto;

misure a sostegno delle università (articolo 236): prevista la possibilità di proroga per i dottorandi titolari di borse di studio e per gli assegni di ricerca;

investimenti nelle attività di ricerca (articolo 238): alle università ed agli enti pubblici di ricerca non si applica la riduzione del 10% delle spese informatiche prevista dall'articolo 1, comma 610, Legge n. 160/2019;

lavoro agile nella P.A. (articolo 263): le Pubbliche Amministrazioni, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure organizzative relative alla presenza del personale negli uffici alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. **Entro il 31 gennaio di ciascun anno le amministrazioni pubbliche dovranno redigere il piano operativo del lavoro agile.**

[\(Legge 17 luglio 2020, n. 34 – G.U. n. 180 del 18-07-2020 – Suppl. Ordinario n. 25\).](#) 

A.2.3) “Bonus affitti”: la cessione del credito

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento con il quale è stato approvato il modello, e relative istruzioni, per la comunicazione telematica all’Agenzia della cessione dei seguenti crediti d’imposta:

- ⇒ credito d’imposta per botteghe e negozi, di cui all’articolo 65, D.L. n. 18/2020;
- ⇒ credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28, D.L. n. 34/2020.

La comunicazione dell’avvenuta cessione dei crediti d’imposta è effettuata dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e nello stesso periodo sono utilizzabili i crediti in compensazione a partire dal primo giorno lavorativo successivo a quello della trasmissione telematica. Per ora è possibile solo la trasmissione diretta da parte dei soggetti cedenti il credito, solo successivamente sarà possibile avvalersi di intermediari abilitati.

(Agenzia delle Entrate – [Provvedimento del direttore n. 250739/2020 del 1° luglio 2020](#)). 

A.2.4) Credito d’imposta per la sanificazione

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120, D.L. n. 34/2020) e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (articolo 125, D.L. n. 34/2020). Sono stati altresì approvati il modello e le istruzioni per la comunicazione all’Agenzia delle spese sostenute. In particolare:

- ⇒ credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro. La Comunicazione può essere inviata esclusivamente in via telematica dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 ed il credito può essere utilizzato non oltre il 31 dicembre 2021;
- ⇒ credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione. La Comunicazione può essere inviata esclusivamente in via telematica dal 20 luglio 2020 al 7 settembre 2020.

(Agenzia delle Entrate – [Provvedimento del direttore n. 259854/2020 del 10 luglio 2020](#)). 

A.2.5) Credito d’imposta ricerca e sviluppo

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che attua il Piano di transizione 4.0 previsto per il 2020 dall’articolo 1, commi da 198 a 209, Legge n. 160/2019, che ha istituito tre tipologie di credito d’imposta per:

- ⇒ attività di ricerca e sviluppo;
- ⇒ attività di innovazione tecnologica;
- ⇒ attività di design e ideazione estetica.

Il decreto definisce i criteri tecnici per l’identificazione e la classificazione delle attività cui sono legati i tre crediti d’imposta, la documentazione necessaria e le regole per determinare i costi del personale e gli ammortamenti.

(Ministero dello Sviluppo Economico – [Decreto 26 maggio 2020](#) – G.U. n. 182 del 21-07-2020). [↗](#)

B. PRASSI

B.1.I.V.A.

B.1.1) Cessione del diritto di superficie

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello riguardante il trasferimento a titolo oneroso del diritto di superficie e della proprietà superficaria su immobili strumentali (terreni e fabbricati). Ai fini IVA, trattandosi di diritto reale, il trasferimento si qualifica come cessione di beni. Trattandosi di beni strumentali, si può applicare l’esenzione secondo le regole dettate dall’articolo 10, n. 8-ter, D.P.R. n. 633/72 e, inoltre, trattandosi di cessione occasionale di beni strumentali, nel caso specifico, non incide sul pro-rata ma incide su eventuali rettifiche ex articolo 19-bis, comma 2, D.P.R. n. 633/72. Sotto il profilo delle imposte dirette, se si tratta di micro-impresa di cui all’articolo 2435-ter del Codice Civile, la cessione implica una plusvalenza con tassazione nell’anno di stipula dell’atto di concessione del diritto salva la facoltà del concedente di far concorrere all’imponibile la plusvalenza in quote costanti nell’esercizio di stipulazione dell’atto e nei successivi, ma non oltre il quarto, nel caso i beni oggetto della concessione siano posseduti da non meno di tre anni. Non essendo in presenza di una cessione in senso proprio, bensì della costituzione di un diritto reale di godimento per la quale non è possibile individuare un costo storico, poiché il diritto nasce solo al momento della sua costituzione. Se, invece, non si tratta di micro-impresa, il corrispettivo conseguito per la costituzione del diritto di superficie a tempo determinato, se contabilizzato secondo la maturazione contrattuale, concorre alla formazione del reddito di impresa come ricavo e non come plusvalenza.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 200 del 3 luglio 2020](#)). [↗](#)

B.1.2) COVID-19: importazioni in esenzione dai dazi all’importazione e dall’IVA - 1

L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato una circolare in cui ha analizzato la possibilità di importare merci necessarie a fronteggiare l’emergenza sanitaria COVID-19 in esenzione dai dazi all’importazione e dall’IVA. Condizione necessaria per fruire di tale beneficio è che le merci siano importate da o per conto di soggetti compresi, esclusivamente, in una delle seguenti categorie:

- ⇒ organizzazioni statali inclusi enti statali, enti pubblici e altri organismi di diritto pubblico;
- ⇒ unità di pronto soccorso;
- ⇒ altre organizzazioni di beneficenza o filantropiche approvate dalle autorità competenti.

Inoltre le merci ammesse in esenzione devono essere oggetto di distribuzione gratuita alle persone a rischio contagio ovvero coinvolte nella lotta contro il focolaio del

virus. L'elenco dei beni è inoltre disponibile sul sito dell'Agenzia. Infine, è istituito un Albo dei beneficiari al quale gli enti devono iscriversi attraverso il portale dell'Agenzia delle Dogane.

(Agenzia Dogane e Monopoli – [Circolare n. 19 del 9 luglio 2020](#)). ↗

B.1.3) Project financing per la valorizzazione del polo museale

L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad una istanza di interpello di un Comune che ha stipulato un contratto di partenariato di "finanza di progetto" per la realizzazione di una serie di opere e iniziative che mirano alla riqualificazione culturale e turistica della città con una cooperativa che mantiene il diritto alla percezione dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dei servizi oggetto della Convenzione e che riceverà un canone annuo dal Comune per garantire la congruità economica rispetto agli investimenti complessivi realizzati. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il canone versato dal Comune alla cooperativa è imponibile ai fini Iva e non è applicabile l'esenzione ex articolo 10, n. 22, D.P.R. n. 633/72.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 211 del 13 luglio 2020](#)). ↗

B.1.4) Installazione colonnina di ricarica del veicolo elettrico

Secondo l'Agenzia delle Entrate le colonnine di ricarica del veicolo elettrico destinate esclusivamente ad uso privato non possono essere considerate opere di urbanizzazione primaria (agevolabili con l'applicazione dell'aliquota IVA del 10%) e neppure impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica (anch'essi agevolabili con l'aliquota IVA del 10% ai sensi del numero 127-quinques, Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/72). Le colonnine di ricarica in argomento possono usufruire dell'aliquota del 10% solamente nel caso in cui siano fornite e installate dal Contribuente unitamente all'impianto fotovoltaico, in modo da costituire un tutt'uno, magari nell'ambito di un contratto di appalto.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 218 del 14 luglio 2020](#)). ↗

B.1.5) Rivalsa ex art. 60, D.P.R. n. 633/72 e nota variazione

L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad una richiesta di interpello da parte di un soggetto che, a seguito di attività di accertamento effettuata dall'Agenzia stessa, ha emesso fatture per l'esercizio del diritto di rivalsa ex art. 60, D.P.R. n. 633/72, fatture che, tuttavia, non sono state pagate neanche dopo aver effettuato le azioni civilistiche a disposizione per il recupero del credito (decreto ingiuntivo e procedura di pignoramento con esito negativo). Alla richiesta dell'istante di poter emettere una nota di credito per recuperare l'IVA, l'Agenzia delle Entrate nega tale evenienza in quanto l'unica possibilità consentita al fornitore per il recupero dell'Iva pagata all'Erario, addebitata in rivalsa e non incassata, è quella di adire l'ordinaria giurisdizione civilistica, non potendosi invocare altri istituti contemplati dalla disciplina Iva (nel caso specifico la nota di variazione in diminuzione).

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 219 del 20 luglio 2020](#)). ↗

B.1.6) COVID-19: importazioni in esenzione dai dazi all'importazione e dall'IVA - 2

E' stata prorogata fino al 31 ottobre 2020 l'efficacia dell'esenzione dei diritti doganali prevista dalla Decisione UE n. 491/2020 per l'importazione di merci necessarie a contrastare l'emergenza COVID-19 effettuate da e per conto di organizzazioni pubbliche oppure da e per conto di organizzazioni autorizzate da autorità nazionali. Le esenzioni si applicano alle merci destinate alla distribuzione gratuita nei confronti delle persone colpite dal contagio da COVID-19 ovvero esposte al rischio di contrarre il COVID-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia, anche laddove le merci suddette restino nella proprietà dei soggetti che le mettono gratuitamente a disposizione.

(Agenzia delle Dogane – [Determinazione Direttoriale n. 262063/RU del 28 luglio 2020](#)). ↗

B.2. IRPEF - Sostituti d'imposta

B.2.1) Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche: la guida

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una voluminosa circolare (ben 411 pagine) ad oggetto "*Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2019: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l'apposizione del visto di conformità*". Si tratta di un documento, elaborato congiuntamente alla Consulta Nazionale dei CAF, utile per i contribuenti, per gli operatori dei CAF e per i professionisti abilitati all'apposizione del visto di conformità nonché per gli stessi uffici dell'Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell'attività di assistenza e di controllo documentale. Nella circolare viene effettuata una trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti:

- ⇒ spese che danno diritto a deduzioni dal reddito;
- ⇒ spese che danno diritto a detrazioni d'imposta;
- ⇒ crediti d'imposta;
- ⇒ altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l'apposizione del visto di conformità.

La guida contiene, inoltre, un elenco completo dei documenti da presentare al CAF o al professionista abilitato per l'elaborazione della dichiarazione e da conservare ai fini dell'eventuale esibizione in sede di controllo dell'Agenzia delle Entrate.

(Agenzia delle Entrate – [Circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020](#)). ↗

B.2.2) Detrazioni d'imposta per figli a carico

Secondo l'Agenzia delle Entrate, un contribuente fiscalmente non residente in Italia può fruire delle detrazioni ex articolo 12 del Tuir in presenza delle seguenti tre condizioni:

- ⇒ il reddito prodotto dal soggetto in Italia deve essere pari almeno al 75% del reddito dallo stesso complessivamente prodotto;

- ⇒ il contribuente non deve godere di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza;
- ⇒ il soggetto deve essere avere la residenza in uno Stato con il quale è assicurato un adeguato scambio di informazioni.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 207 del 9 luglio 2020](#)). ↗

B.2.3) Medici in continuità assistenziale: regime fiscale dei compensi

Nel rispondere all'interpello di un contribuente che svolge l'attività di sostituto medico in continuità assistenziale (c.d. guardia medica), l'Agenzia delle Entrate ritiene che l'esercizio della professione medica, salvo quella effettuata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, rientra nella previsione normativa di cui all'articolo 53, comma 1, del Tuir e, pertanto, il reddito da essa derivante, qualunque sia la prestazione effettuata, si configura come reddito di lavoro autonomo. Premesso ciò, continua l'Agenzia, occorre valutare caso per caso se esistono i requisiti di professionalità e abitualità poiché sia configurato il lavoro autonomo abituale ex articolo 53 del Tuir ed il presupposto soggettivo IVA. Al riguardo l'Agenzia richiama la risoluzione 19 ottobre 2015, n.88/E e la Cassazione Civile (sentenza 27 marzo 1987, n. 2297) per affermare che l'abitualità è insita nell'iscrizione all'albo professionale e quindi, posto che nel caso esaminato l'iscrizione è obbligatoria, l'Agenzia ritiene che l'attività sia riconducibile all'esercizio di una attività professionale abituale ex articolo 53 del Tuir per la quale risulta obbligatoria l'apertura della partita IVA.

(Agenzia delle Entrate – [Risoluzione n. 41/E del 15 luglio 2020](#)). ↗

B.2.4) Amministrazioni dello Stato: CU e 770

L'Agenzia delle Entrate risponde ad una istanza di interpello di una Amministrazione Centrale articolata in più uffici provinciali in merito alla presentazione delle dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta. Per l'Agenzia, in presenza di più codici fiscali, le diverse articolazioni territoriali devono presentare CU e modello 770 distinti e legati al proprio codice fiscale non essendo possibile utilizzare quello della struttura centrale. Ciò è possibile solo per i diversi dicasteri di ogni Ministero. L'esonero dalla presentazione del modello 770 opera solo se le CU sono state trasmesse ed i versamenti vengano effettuati in tesoreria senza utilizzare i modelli F24 o F24EP. Per i trattamenti accessori occorre la comunicazione dei dati al sostituto d'imposta principale e la trasmissione di una CU ordinaria all'Agenzia delle Entrate riportando tutti i dati relativi alle somme erogate avendo cura di barrare il punto 643.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 222 del 13 luglio 2020](#)). ↗

B.2.5) Riscatto di periodi non coperti da contribuzione e riscatto di periodi di studio universitario

L'Agenzia delle Entrate fornisce risposta ad un quesito in merito al riscatto di periodi non coperti da contribuzione e riscatto di periodi di studio universitario alla luce delle nuove disposizioni di cui al D.L. n. 4/2019, che prevede la detraibilità fiscale

dall'imposta lorda nella misura del 50% con ripartizione in 5 quote annuali costanti nell'anno di sostenimento delle spese e nei successivi. Secondo l'Agenzia, per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione, l'onere potrà essere sostenuto anche da parenti ed affini entro il secondo grado che potranno conseguentemente fruire delle detrazioni indipendentemente dalla condizione di familiari a carico. Se il versamento è rateale la detrazione (e la successiva ripartizione in cinque anni) va calcolata sui versamenti di ciascun anno. Con riferimento, invece, al riscatto di laurea agevolato di cui al D.Lgs. n. 184/97, l'articolo 3, comma 6, D.L. n. 4/2019, prevede una disciplina diversa di calcolo ma rimane la regola generale secondo la quale spetta la detrazione del 19% se il familiare è a carico e inoccupato (l'Agenzia rimanda alla circolare 31 maggio 2019, n. 13/E). Se, invece, il soggetto per il quale si richiede il riscatto è stato iscritto, anche solo in passato, ad una gestione previdenziale, i contributi sono deducibili ex articolo 10 Tuir. In conclusione, la disciplina di cui all'articolo 20, comma 3, D.L. n. 4/2019 (detrazione del 50%), trova applicazione solo se sussistono i requisiti previsti dai commi da 1 a 5 dell'articolo 20 stesso.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 225 del 23 luglio 2020](#)). 

B.2.6) Oneri detraibili e tracciabilità dei pagamenti

L'Agenzia delle Entrate si è espressa sulla disposizione introdotta dalla legge di bilancio 2020 in merito all'obbligo di tracciabilità dei pagamenti degli oneri che danno diritto ad una detrazione dall'imposta lorda, nella misura pari al 19%, indicati nell'articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative. In particolare, la nuova disposizione prevede che l'agevolazione spetti soltanto se il pagamento è stato realizzato con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del Dlgs n. 241/1997 o carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari o altri sistemi alternativi. L'Agenzia, quindi, si è espressa favorevolmente sulla detraibilità delle spese in caso di pagamento dell'onere agevolabile effettuato con smartphone tramite l'applicazione di un Istituto di moneta elettronica riconosciuto, collegato ai conti correnti bancari, che consente di individuare univocamente sia i soggetti che prelevano il denaro sia i destinatari dell'accredito, nel caso in cui dalle rilevazioni contabili e dalle transazioni dell'app sia possibile garantire i requisiti di tracciabilità e di identificazione dell'autore dell'operazione.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 230 del 29 luglio 2020](#)). 

B.2.7) Detassazione TFS dipendenti pubblici

L'Inps ha pubblicato le istruzioni operative per gli enti pubblici che corrispondono direttamente il TFS e per il quale l'articolo 24, D.L. n. 4/2019 ha introdotto una parziale detassazione del trattamento di fine servizio. Si tratta di un abbattimento dell'aliquota media determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, D.P.R. n. 917/86, in base alla data di cessazione del rapporto e dei ritardi (oltre 12 mesi) nel pagamento. La riduzione di aliquota opera però solo nei primi 50.000 euro di base imponibile.

(INPS – [Circolare n. 90 del 30 luglio 2020](#)). 

B.3. Varie

B.3.1) Credito d'imposta per la sanificazione

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare con la quale illustra i crediti d'imposta di cui agli articoli 120 e 125 del decreto "Rilancio" ossia:

- ⇒ credito d'imposta ex articolo 120 per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19 (credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro). Beneficiari sono gli esercenti attività di impresa, arte o professione esercitata in luogo aperto al pubblico nonché le associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore senza limitazioni di attività. Le spese agevolabili riguardano sia interventi (ad esempio quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense o l'acquisto degli "arredi di sicurezza") sia investimenti connessi ad attività innovative (ad esempio quelli relativi allo sviluppo o acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti);
- ⇒ credito d'imposta ex articolo 125 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione). Beneficiari sono gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti a prescindere dal regime fiscale adottabile. Nella circolare sono fornite indicazioni in merito ai dispositivi di protezione individuale, disinfettanti, dispositivi di sicurezza e sulla necessità che sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti per garantire che si tratti di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica COVID-19. L'utilizzo dei beni non deve essere necessariamente solo sanitario ma nell'ambito dell'attività lavorativa per contrastare il COVID-19.

Per maggiori approfondimenti si rimanda al "Focus".

(Agenzia delle Entrate – [Circolare n. 20/E del 10 luglio 2020](#)). 

B.3.2) "Bonus affitti": i codici tributo

Istituiti i codici tributo per l'utilizzo in compensazione da parte dei cessionari dei seguenti crediti d'imposta:

- ⇒ credito d'imposta per botteghe e negozi, di cui all'articolo 65, D.L. n. 18/2020;
- ⇒ credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'articolo 28, D.L. n. 34/2020.

I codici tributo istituiti sono i seguenti:

- ⇒ **"6930"** denominato *"Botteghe e negozi - Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario-art. 122 del D.L. n. 34 del 2020"*;

⇒ “6931” denominato “*Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda-utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario - art. 122 del D.L. n. 34 del 2020*”.

(Agenzia delle Entrate – [Risoluzione n. 39/E del 13 luglio 2020](#)). ↗

B.3.3) Enti pubblici e monitoraggio interventi COVID

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di garantire a livello nazionale la corretta rilevazione della spesa destinata agli interventi COVID-19, ha definito un’apposita nota tecnica, allegata alla circolare, che illustra le modalità operative che saranno seguite per identificare nel Sistema Nazionale di Monitoraggio, in modo omogeneo tra Programmi, gli interventi attivati in risposta alla crisi COVID-19 a valere sia su risorse UE e sia su risorse nazionali.

(Ragioneria Generale dello Stato – [Circolare n. 17 del 28 luglio 2020](#)). ↗

B.3.4) DURC

L’Inps ha confermato che i DURC in scadenza fino al 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e, quindi, hanno validità, ai fini del pagamento fatture, fino al 29 ottobre. Tuttavia, vista la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre, la loro validità potrebbe teoricamente arrivare al 13 gennaio.

L’Inail, con la nota 9466 del 3 agosto 2020, ha però comunicato che la proroga dello stato di emergenza contenuta nel Dl 83/2020 non interessa il Durc online e che, quindi, i documenti unici di regolarità contributiva con scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio sono prorogati sino al 29 ottobre 2020 e non al 13 gennaio 2021.

Infatti, all’articolo 1, co. 4 del DL 83/20, è stabilito che «*I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020*».

L’articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non è incluso nel predetto allegato e pertanto la proroga dello stato di emergenza non produce effetti sulla proroga del periodo di validità dei durc online.

L’Inps ricorda, infine, che la norma agevolativa non vale per la fase precontrattuale e di stipula dei contratti in qualunque modo disciplinati dal D.L. n. 76/2020.

(INPS – [Messaggio n. 2998 del 30 luglio 2020](#)). ↗

C. GIURISPRUDENZA

C.1. Varie

C.1.1) **Fusioni: regime fiscale dell'avanzo**

La Corte di Cassazione ha stabilito che, in base ai principi della neutralità e della simmetria fiscale della fusione e della scissione di società, non è tassabile l'avanzo di fusione se utilizzato per la copertura di perdite. La non tassabilità vale anche nel caso in cui l'avanzo sia iscritto tra i fondi per rischi ed oneri nel passivo dello stato patrimoniale della società risultante dalla fusione o della società incorporante.

(Corte di Cassazione – **Ordinanza n. 15757 del 23 luglio 2020**). [!\[\]\(cbe80b694ebd74fcfe136a095b608235_img.jpg\)](#)

D. COMUNICATI

D.1. I.V.A.

D.1.1) **Split payment: proroga**

La Commissione Europea ha autorizzato l'Italia ad applicare lo *split payment* fino al 30 giugno 2023 alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società, secondo quanto previsto dall'articolo 17-ter, D.P.R. n. 633/72.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze – **Comunicato n. 158 del 3 luglio 2020**).

[!\[\]\(870f5d5e9c0d57485634be3ecf52f3ca_img.jpg\)](#)

SEZIONE II – FOCUS

Credito d'imposta sanificazione

Dal 20 luglio parte l'operazione per sfruttare i crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del D.L. 34/20) e per la sanificazione/acquisto dei dispositivi di protezione (art. 125 del D.L. 34/20). In una prima fase bisognerà prima comunicare le spese sostenute alle Entrate (7/9/20 per il credito da art. 125 e 30/11/21 per il credito da art. 120) e solo dopo si potrà cedere i bonus: questi gli effetti del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 259854/2020 e della circolare 20/E/2020.

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione spetta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Quest'ultimo credito è pari al 60% delle spese ammissibili con limite di 60mila euro per beneficiario. Il limite massimo è riferito all'importo del credito d'imposta e non a quello delle spese ammissibili.

Con riferimento alle attività di "sanificazione" (art. 125), viene chiarito che deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica Covid-19. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.

L'attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori e imputando ai fini del conteggio, ad esempio il costo orario del lavoro del soggetto impegnato in tale attività.

Criticità

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (60% delle spese agevolabili per un massimo di spesa di 80mila euro, ex art. 120) si applica anche agli acquisti di software, sistemi di videoconferenza e per la sicurezza della connessione e agli investimenti necessari per consentire lo svolgimento del lavoro in smart working.

Le Entrate, con la circolare 20/E, chiariscono l'ambito oggettivo di applicazione del tax credit previsto dall'articolo 120 del Dl Rilancio suddividendo le spese agevolabili sostenute nel 2020 tra interventi e investimenti agevolabili.

I primi sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19 che la stessa norma istitutiva individua negli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, d'ingressi e spazi comuni, nonché per l'acquisto di arredi di sicurezza finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza. Al riguardo la circolare ritiene che tali interventi siano agevolabili se prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate dalle amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.

Gli investimenti agevolabili vengono invece identificati come quelli per attività innovative come lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa. La norma, riferendosi allo sviluppo, consente di agevolare anche gli investimenti in economia ovvero sviluppati internamente anche se sarà molto più frequente l'acquisto di software, sistemi di videoconferenza oltre a quelli per consentire lo svolgimento dell'attività. Quest'ultima apertura dell'Agenzia sembra però essere vanificata dall'ambito soggettivo di applicazione del tax credit in quanto rivolto agli operatori con attività aperte al pubblico, bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema che generalmente non svolgono attività in smart working. Solo alcune delle attività indicate nella tabella Ateco allegata all'articolo 120 del Dl 34/2020 avranno acquistato dei sistemi di videoconferenza con i relativi apparati essendo principalmente attività aperte al pubblico.

Sempre tra gli investimenti agevolabili rientrano l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti (quali i termoscanner).

Procedura

Sono agevolabili le spese sostenute nel 2020 anche se prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del Dl 34/2020, secondo un principio di cassa per gli esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali mentre le imprese imputano i costi secondo competenza.

L'utilizzo deve avvenire in compensazione con il modello F24 o può essere ceduto, anche parzialmente, entro il 31 dicembre 2021 ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Coloro che hanno potenzialmente diritto al credito d'imposta ex art. 125 devono comunicare telematicamente, dal 20 luglio al 7 settembre 2020, le spese sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l'importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020. La dotazione è però di soli 200 milioni di euro e la platea dei possibili beneficiari molto ampia perché riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, i forfettari, minimi e gli imprenditori e imprese agricole. L'Agenzia, per il rispetto della dotazione stanziata, stabilisce un calcolo proporzionale: l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che verrà resa nota con provvedimento, da emanare entro l'11 settembre 2020. Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa (200 milioni) all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100 per cento mentre negli altri casi assisteremo ad una riduzione proporzionale del tax credit spettante. [!\[\]\(08a82c22d89d6b027ff69762ad096586_img.jpg\)](#)